



**COMMISSIONE STUDIO ENTI PUBBLICI,
ENTI NON PROFIT, COOPERATIVE E CONSORZI**

La disciplina fiscale generale degli ENTI DEL TERZO SETTORE

Dott. Francesco Falorni

La disciplina fiscale generale degli ENTI DEL TERZO SETTORE

1. INTRODUZIONE
2. QUALIFICAZIONE FISCALE
3. REGIME FORFETTARIO
4. IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI
5. DEDUZIONI, DETRAZIONI E SOCIAL BONUS
6. CONTROLLI FISCALI

La disciplina fiscale generale degli ENTI DEL TERZO SETTORE

- DOVE SI RINVIENE LA DISCIPLINA :
 - TITOLO X, CTS
- A CHI SI APPLICA:
 - Gli Enti che decidono di iscriversi al Registro unico
- DA QUANDO SI APPLICA:
 - dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione da parte della Commissione europea di cui all'articolo 101, co. 10, del Cts
 - e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del predetto Registro unico.

La disciplina fiscale generale degli ENTI DEL TERZO SETTORE

- Art 79, c 1, CTS

“Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili*”

** **ATTENZIONE**: DISPOSIZIONI DI DISAPPLICAZIONE E COORDINAMENTO DI CUI ALL'ART. 89 CTS*

- ETS COMMERCIALI: TITOLO II, CAPO II, TUIR “BASE IMPONIBILE SOCIETA’ ED ENTI COMMERCIALI RESIDENTI
 - PRINCIPIO DI ATTRAZIONE
- ETS NON COMMERCIALI: TITOLO II, CAPO III TUIR “ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI”
 - REDDITO COMPLESSIVO

La disciplina fiscale generale degli ENTI DEL TERZO SETTORE

- **ART 89, CTS:** norme inapplicabili agli enti del terzo settore
 - **Art 143, c 3 Tuir** *(sostanzialmente confluito nel comma 4 dell'art 79 del CTS)*

La norma in oggetto prevede che non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali:

 - a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.
 - **Art 144, cc. 2,5 e 6 Tuir**

La disposizione in argomento prevede che:

 - per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata;
 - per gli enti religiosi di cui all'art. 26 della L. 20.05.1985, n. 222, che esercitano attività commerciali, le spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti;
 - gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.
 - **Art 148 Tuir** *(disciplina sostituita dal disposto del comma 6 dell'art 79 del CTS)*

Disposizioni sugli Enti di tipo associativo
 - **Art 149 Tuir** *(disciplina sostituita dal disposto del comma 5 dell'art 79 del CTS)*

Disposizioni sulla perdita della qualifica di Ente non Commerciale

La disciplina fiscale generale degli ENTI DEL TERZO SETTORE

- **ART 89, CTS:** norme inapplicabili agli enti del terzo settore

- Regime forfettario ex **art 145 Tuir**

“L’articolo 145 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 2 (amministrazioni pubbliche, formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro), nonché a quelli di cui all’articolo 4, comma 3 (enti religiosi civilmente riconosciuti), che non sono iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore l’articolo 145 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all’articolo 5 (leggesi alle attività diverse da quelle di interesse generale).”

- Art 3, cc. 1 e 2 D.Lgs. 346/1990 e Artt. 1 c 2 e 10, c 3 D. Lgs 347/1990 – Trasferimenti non soggetti ad imposta su successioni e donazioni, ipotecarie e catastali

- Le norme continuano ad applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito non relativi alle attività di interesse generale, eseguiti a favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti iscritti nel registro unico del terzo settore

- Legge 398/1991 – Regime fiscale agevolato L. 398/1991

La disciplina fiscale generale degli ENTI DEL TERZO SETTORE

- **QUALIFICAZIONE FISCALE – NON COMMERCIALE**

- Art 79, c 5 CTS dispone che:

“ Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 (attività di interesse generale) in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 (con modalità non commerciali) del presente articolo...”

- Art 79, c 2 CTS

Le attività di “interesse generale”, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, l'Unione Europea, le amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici dei predetti enti e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

- Art 79, c 3 CTS

Sono altresì considerate non commerciali:

- a) le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, SE svolte direttamente dagli enti del terzo settore la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale E purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati E non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti;
- b) le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, affidate dagli enti del terzo settore ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal D.P.R. 20.03.2003, n. 135

- Art 79, c 6 CTS

- a) Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi, in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.
- b) Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.

... Tuttavia per le associazioni...

“...Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.”

La disciplina fiscale generale degli ENTI DEL TERZO SETTORE

- **QUALIFICAZIONE FISCALE – COMMERCIALE**

- **Art 79, c 5 CTS**

- **Indipendentemente dalle previsioni statutarie, gli enti del terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di interesse generale, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri non commerciali, nonché le attività diverse, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri previsti, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali, tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.**
 - Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.

La disciplina fiscale generale degli ENTI DEL TERZO SETTORE

- **REGIME FORFETTARIO**

- **Art 80, CTS**

- Gli **enti del terzo settore non commerciali** possono **optare** per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa **applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di interesse generale e diverse** (art 6), quando svolte con modalità commerciali (art 79, cc. 2 e 3), determinati coefficienti di redditività

ATTIVITA'	RICAVI (€)	COEFICIENTE
Prestazione di servizi	Fino a 130.000	7%
	Da 130 a 300.000	10%
	Oltre 300.000	17%
Altre attività	Fino a 130.000	5%
	Da 130 a 300.000	7%
	Oltre 300.000	14%

- Al risultato ottenuto **si somma** l'ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli artt. 86 (**plusvalenze** patrimoniali), 88 (**sopravvenienze** attive), 89 (**dividendi e interessi**) e 90 (**proventi immobiliari**) del Tuir.
 - **Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività** il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei **ricavi relativi all'attività prevalente**.
 - In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

La disciplina fiscale generale degli ENTI DEL TERZO SETTORE

- **REGIME FORFETTARIO**

- **Opzione**

- **Esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi** e ha **effetto** dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e **comunque per un triennio**.
- **Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale** esercitano l'opzione nella **dichiarazione di inizio attività (ex art 35 Dpr 633/1972)**.
- La **revoca** dell'opzione è effettuata **nella dichiarazione annuale dei redditi** ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

- **Perdite**

- Le perdite fiscali riportate a nuovo originatesi nei precedenti periodi di imposta (al di fuori del predetto regime forfetario) possono essere scomputate secondo le regole ordinarie previste dal Tuir.
- In particolare, possono essere riportate a nuovo e scomputate **integralmente dal reddito relativo al periodo d'imposta entro il limite di cinque anni**
 - **Circolare 6 dicembre 2011, n. 53/E** : non si applica la disciplina prevista per le società di capitali (art. 84, co. 1, del Tuir): riporto "a nuovo" illimitato (senza alcun limite temporale) e l'utilizzazione delle stesse in diminuzione dal reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile in ciascuno di essi. non sussistono ragioni per non applicare i medesimi criteri anche con riferimento alle perdite utilizzabili in diminuzione dal reddito prodotto dagli ETS determinato avvalendosi del regime forfetario in rassegna. L'Agenzia delle entrate ha argomentato la soluzione "per effetto del rinvio operato dall'art. 143, co. 2, del Tuir alle disposizioni dell'articolo 8 del medesimo testo unico ...".

- **Esclusione studi, parametri, indici**

- Gli enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore, dei parametri e degli indici di affidabilità fiscale.

- **Entrata in vigore**

- L'efficacia della disposizione è **subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea**.

La disciplina fiscale generale degli ENTI DEL TERZO SETTORE

- IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI

- Art 82, CTS

- Enti interessati

- Enti del terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo eccezioni.

- Imposta di **successione e donazione**

- **Non sono soggetti all'imposta** sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito **effettuati a favore degli enti del terzo settore, utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.**

- Imposta di **registro, ipotecarie e catastali**

- Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano **in misura fissa**:

- agli **atti costitutivi e alle modifiche statutarie**, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del terzo settore;

- per gli **atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del terzo settore**, incluse le imprese sociali, a condizione che:

- » i beni siano direttamente utilizzati, entro 5 anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale

- » che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.

- In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

- Le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

La disciplina fiscale generale degli ENTI DEL TERZO SETTORE

- IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI

- Art 82, CTS

- IMPOSTA DI BOLLO

- Sono **esenti** dall'imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli Enti del terzo settore.

- IMU E TASI

- Sono **esenti** da Imu e Tasi gli **immobili** posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del terzo settore, **destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali**, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto.

- ALTRI TRIBUTI LOCALI

- Per i tributi diversi da Imu e Tasi, **i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare** nei confronti degli enti del terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la **riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti**.

- IRAP

- Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti la **riduzione o l'esenzione da Irap, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e degli orientamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea**.

- IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

- L'imposta sugli intrattenimenti **non è dovuta** per le attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 640/1972, **svolte dagli enti occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione**.
 - L'esenzione spetta a **condizione** che dell'attività sia data **comunicazione**, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario (SIAE).

- CONCESSIONI GOVERNATIVE

- Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti del terzo settore sono **esenti dalle tasse sulle concessioni governative**.

La disciplina fiscale generale degli ENTI DEL TERZO SETTORE

- **IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI**
 - **Nel periodo transitorio** intercorrente fra il 1° gennaio 2018 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni del titolo X del Cts, le introdotte disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali, troveranno applicazione nei confronti dei seguenti soggetti (ex art. 104, co. 1, del Cts):
 - **ONLUS** iscritte negli appositi registri;
 - **Organizzazioni di Volontariato**, iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991;
 - **Associazioni di promozione sociale**, iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della l. 383/2000.

La disciplina fiscale generale degli ENTI DEL TERZO SETTORE

- DEDUZIONI, DETRAZIONI E SOCIAL BONUS
- Art 83, CTS
 - Art 83, c 1
 - detrazione IRPEF pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni in denaro (poste in essere con modalità tracciabili) o in natura, per un importo complessivo non superiore a euro 30.000 in ciascun periodo d'imposta. La detrazione viene incrementata al 35% in relazione alle liberalità di cui siano beneficiarie le organizzazioni di volontariato.
 - Art 83, c 2
 - deduzione, dal reddito complessivo netto del soggetto erogante (persone fisiche, enti o società) nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato. Nel caso in cui la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'eccedenza può essere portata "in avanti" (non oltre il quarto) fino a concorrenza del suo ammontare.
 - Le misure agevolative non sono cumulabili né fra loro, né con analoghe misure previgenti l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore.

La disciplina fiscale generale degli ENTI DEL TERZO SETTORE

- **DEDUZIONI, DETRAZIONI E SOCIAL BONUS**

- Per quanto riguarda le misure previgenti il legislatore delegato ne ha previsto o la progressiva abrogazione, ovvero la disapplicazione, secondo il seguente schema:
 - **art. 15, co. 1.1, Tuir** (detrazione del 26% in relazione alle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 30.000 euro annui, effettuate da persone fisiche a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con d.P.C.m. nei Paesi non appartenenti all'OCSE): **disposizione disapplicata nei confronti dei soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore di ETS non commerciali e cooperative sociali** (art. 89, co. 11, del Cts - in vigore dal 3 agosto 2017);
 - **art. 100, co. 2, lett. h) Tuir** (deduzione IRES pari al 2% del reddito d'impresa dichiarato, nei limiti di 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con d.P.C.m. nei Paesi non appartenenti all'OCSE): **disposizione disapplicata nei confronti dei soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore di ETS non commerciali e cooperative sociali** (art. 89, co. 11, del Cts - in vigore dal 3 agosto 2017);
 - **art. 15, co. 1, lett. i-bis Tuir** (detrazioni IRPEF del 19% degli oneri sostenuti per contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie): **disposizione abrogata** (art. 102, co. 1, lett. g), del Cts – in vigore dal 3 agosto 2017);
 - **art. 15, co. 1, lett. i-quater Tuir** (detrazione IRPEF del 19% in relazione alle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle APS iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge): **disposizione abrogata** (art. 102, co. 1, lett. f) del Cts – in vigore dal 3 agosto 2017);
 - **art. 100, co. 2, lett. l) Tuir** (deducibilità IRES delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato, a favore di APS iscritte negli appositi registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge): **disposizione abrogata** (art. 102, co. 1, lett. e) del Cts – in vigore dal 3 agosto 2017);
 - **art. 14 d.l. 35/2005** (deducibilità IRPEF ed IRES delle erogazioni liberali, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui): sono state escluse dall'ambito soggettivo di applicazione della disposizione in esame le ONLUS e le APS (art. 99, co. 3, del Cts – in vigore dal 3 agosto 2017), mentre la definitiva abrogazione della norma in esame è disposta a decorrere dalle intervenute autorizzazioni comunitarie e, comunque, dall'operatività del Registro unico (art. 102, co. 2, lett. h) del Cts).

La disciplina fiscale generale degli ENTI DEL TERZO SETTORE

- **DEDUZIONI, DETRAZIONI E SOCIAL BONUS**

- Tuttavia...

- nel periodo compreso fra il 3 agosto 2017 e il 1° gennaio 2018 le abrogate agevolazioni non risulterebbero coperte dalla contestuale adozione delle nuove misure
 - **il comma 2 dell'art. 101 del Cts espressamente prevede che: «Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.».**

- Quindi

- In via interpretativa, dovrebbe ritenersi che, sebbene le disposizioni abrogative richiamate (contenute negli artt. 89 e 102 del Cts) sono entrate in vigore il 3 agosto del 2017, l'efficacia abrogativa e/o disapplicativa delle medesime va rinviata ad un momento successivo all'operatività del Registro unico.
 - In base a questa impostazione, **si può ritenere che le disposizioni agevolative previgenti l'entrata in vigore del Cts siano tutt'ora vigenti e restino tali fino al momento di operatività del Registro unico.**

- Peraltro, una siffatta distinzione tra momento di entrata in vigore delle disposizioni abrogative (3 agosto 2017) e momento di efficacia delle abrogazioni dalle medesime recate (operatività del Registro unico) troverebbe **conforto anche in funzione di quanto previsto dall'art. 3 della l. 212/2000 (il c.d. "Statuto dei diritti del contribuente")**. Le abrogazioni/disapplicazioni in esame, infatti, hanno ad oggetto deduzioni e detrazioni che accedono alla determinazione di imposte periodiche.

La disciplina fiscale generale degli ENTI DEL TERZO SETTORE

- **DEDUZIONI, DETRAZIONI E SOCIAL BONUS**

- Art 81 del Cts , "*social bonus*"

- in vigore sempre a far data dal 1° gennaio 2018.
 - credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, o del 50% se effettuate da soggetti enti e società, a favore degli ETS che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata e agli stessi assegnati.
 - Per l'attuazione è prevista l'adozione di apposito decreto interministeriale

- Nel periodo transitorio intercorrente fra il 1° gennaio 2018 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni del titolo X del Cts, le introdotte agevolazioni per erogazioni liberali (sia il regime di deduzioni/detractions che il c.d. "*social bonus*") troveranno applicazione nei confronti delle erogazioni effettuate a favore dei seguenti soggetti (ex art. 104, co. 1, del Cts):

- ONLUS iscritte negli appositi registri;
 - ODV, iscritte nei registri di cui alla l. 266/1991;
 - APS, iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della l. 383/2000.

La disciplina fiscale generale degli ENTI DEL TERZO SETTORE

- CONTROLLI FISCALI

- Attività di controllo per ciò che riguarda il possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico esercitata dall'Amministrazione finanziaria.
- In presenza di violazioni disconosce la spettanza del regime fiscale applicabile all'ente in ragione dell'iscrizione nel predetto Registro unico.
- **L'art. 94 del Cts prevede l'obbligo del contraddittorio preventivo** con la notifica di un avviso a comparire **a pena di nullità dell'avviso di accertamento.**
- L'ufficio del Registro unico trasmette comunque all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti.